



Prefettura di Cagliari

Ufficio territoriale del Governo

Area II
Raccordo con gli enti locali e consultazioni elettorali
Ufficio Elettorale Provinciale

Cagliari, li 20 gennaio 2014

SIGG. SINDACI E COMMISSARI STRAORDINARI
DEI COMUNI DELLE PROVINCE DI
CAGLIARI
CARBONIA - IGLESIAS
MEDIO CAMPIDANO
LORO SEDI

SIG. PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
ELETTORALE CIRCONDARIALE
CAGLIARI

SIGG. PRESIDENTI DELLE SOTTOCOMMISSIONI
ELETTORALI CIRCONDARIALI
C/O COMUNI DI:
CAGLIARI
CARBONIA - IGLESIAS
SANLURI

OGGETTO: Esercizio del diritto di voto per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia da parte dei cittadini dell'Unione europea residenti in Italia.

Con decisione n. 2013/299/UE, Euratom del 14 giugno 2013, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 21 giugno 2013, n. L 169/69, il Consiglio dell'Unione europea ha stabilito che le prossime elezioni dei rappresentanti nel Parlamento europeo avranno luogo tra il 22 e il 25 maggio 2014.

Con decisione del Consiglio europeo n. 2013/312/UE del 28 giugno 2013, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 29 giugno 2013, n. L 181/57, che stabilisce la composizione del Parlamento europeo, è stato fissato, all'articolo 3, il numero dei rappresentanti al Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro per la legislatura 2014 - 2019, che per l'Italia è di 73 rappresentanti.

Ciò premesso, si rappresenta che per l'elezione dei suddetti membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, il Ministero dell'Interno ha ritenuto opportuno richiamare le



Prefettura di Cagliari

Ufficio territoriale del Governo

disposizioni dettate in materia dal decreto legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 483/94, modificato dalla legge n.128 del 1998.

Con la suddetta normativa, come è noto, è stata recepita nel nostro Paese la direttiva n. 93/109/CE del 6 dicembre 1993, che prevede l'elettorato attivo e passivo alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione europea residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza. Il principio che sottende la direttiva è quello della "cittadinanza dell'Unione", in un'ottica di integrazione europea, con il conseguente diritto di voto esercitabile, su domanda, per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti al Paese di residenza.

Pertanto, i cittadini dell'Unione residenti in Italia, compresi quelli del Paese di più recente adesione come la Croazia, per poter esercitare il diritto di voto per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia devono presentare al sindaco del Comune di residenza, ove non lo abbiano già fatto in occasione di precedenti elezioni europee, domanda di iscrizione nell'apposita lista aggiunta istituita presso lo stesso Comune per il voto alle elezioni europee.

Tale domanda deve essere presentata, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 408/94, convertito dalla legge n. 483/94, entro il novantesimo giorno anteriore a quello della votazione e cioè **entro il 24 febbraio 2014** (considerando data della votazione domenica 25 maggio 2014).

Si trasmette, al riguardo, uno schema di domanda che potrà essere utilizzato allo scopo (allegato B).

Per quanto attiene al contenuto della domanda di iscrizione nella lista aggiunta, il suddetto Ministero ha precisato che la dichiarazione di possesso della capacità elettorale nello Stato di origine non deve essere comprovata da alcuna attestazione rilasciata dall'autorità nazionale competente; inoltre, la dichiarazione di assenza di provvedimenti giudiziari che possano comportare la perdita dell'elettorato attivo va fatta dal cittadino dell'Unione con esclusivo riferimento alle cause che limitano la capacità elettorale nello Stato di origine.

In ogni caso, anche se la legge n. 128/98 ha soppresso l'obbligo di dichiarare l'assenza di provvedimenti giudiziari che comportino, in Italia, la perdita dell'elettorato attivo, il Comune di residenza è tenuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto-legge n. 408/94, a verificare tale requisito mediante tempestiva istruttoria presso il casellario giudiziale.

Si rammenta che gli iscritti nella lista aggiunta in occasione delle precedenti elezioni europee possono esercitare il diritto di voto per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia senza dover presentare una nuova istanza.

A questo proposito, si ricorda anche che l'eventuale trasferimento di residenza in altri Comuni italiani di iscritti nella suddetta lista aggiunta determina l'iscrizione d'ufficio dei medesimi nelle liste aggiunte del Comune di nuova residenza, ovviamente dopo il positivo espletamento dell'istruttoria di rito.

Tanto premesso, si pregano le SS.LL. di adottare ogni utile iniziativa al fine di garantire la celere definizione delle procedure di iscrizione anagrafica dei cittadini dell'Unione



Prefettura di Cagliari

Ufficio territoriale del Governo

che ne abbiano diritto, vigilando sulla tempestività e correttezza dei prescritti adempimenti da parte del personale preposto agli Uffici elettorali.

Si invitano, altresì, le SS.LL. a promuovere ogni opportuna attività, a livello locale, diretta a pubblicizzare al massimo la facoltà per i cittadini dell'Unione di votare nel Comune di residenza per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Inoltre, per aderire ad analoga raccomandazione rivolta agli Stati membri dalla Commissione europea, codesti Comuni dovranno inviare lettere personali a tutti i cittadini dell'Unione residenti nel Comune che non siano ancora iscritti nella suddetta lista aggiunta; tali lettere dovranno avere il contenuto di cui all'allegato A (tradotto in quattro lingue) e saranno corredate del modello di domanda già debitamente tradotto e distinto per i seguenti Stati che hanno fatto pervenire al Ministero dell'Interno la relativa traduzione: Austria (AT), Repubblica Ceca (CZ), Germania (DE), Danimarca (DK), Spagna (ES), Finlandia (FI), Francia (FR), Grecia (GR), Croazia (HR), Ungheria (HU), Irlanda (IE), Lussemburgo (LU), Lettonia (LV), Malta (MT), Paesi Bassi (NL), Svezia (SE), Slovacchia (SK) e Regno Unito (UK) (citato allegato B). Il Comune, ovviamente, provvederà ad allegare a ciascuna lettera (da inviare in tutte e quattro le lingue) il modello di domanda dello Stato di cittadinanza del destinatario, se disponibile. Nel caso in cui non sia disponibile il modello nella lingua del Paese di cittadinanza, verrà allegato il modello di domanda in lingua italiana e inglese.

Infine, per facilitare la suddetta attività di divulgazione, si trasmette anche una bozza di manifesto (allegato C) tradotto in quattro lingue, che potrà essere utilizzato dai Comuni per dare ulteriore diffusione a tale rilevante facoltà per i cittadini dell'Unione residenti nel nostro Paese.

I citati documenti sono disponibili anche sul sito internet del Ministero dell'Interno all'indirizzo: <http://elezioni.interno.it/optanti2014.html>; in virtù di apposita applicazione, sarà ora possibile per i cittadini dell'Unione compilare il modello di domanda direttamente online, per poi procedere alla relativa stampa e alla firma in originale, per il successivo inoltro al Comune.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL PREFETTO
Giuffrida

AFM/